

RIFORMA DELLO SPORT

NUOVO REGIME DEL "LAVORO SPORTIVO": ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEL LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO (D.LGS 36/2021 COME MODIFICATO DAL D.LGS 163/2022)

21 Novembre 2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs 2/11/2022 n. 163, di riforma delle originarie norme contenute nel D.Lgs 36/2021, **con decorrenza dall'1/1/2023**, è stata fra l'altro introdotta la nuova figura del "Lavoratore Sportivo".

Il "Lavoratore Sportivo" è così definito (25 D.Lgs 36/2021):

“ È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

...

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile. “

Il rapporto del lavoratore sportivo può essere quindi inquadrato nell'ambito:

- **del lavoro dipendente.**
- **della collaborazione coordinata e continuativa, qualora la prestazione non superi le 18 ore di lavoro settimanali**

Per tali fattispecie, l'Ente sportivo potrà avvalersi della consulenza di un consulente del lavoro;

- **del lavoro autonomo.**

In questa sede, si intende pertanto fornire una prima estrema sintesi dei soli aspetti fiscali, e dei conseguenti aspetti previdenziali, del lavoratore sportivo che opera quale lavoratore autonomo.

INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO

Gli elementi caratterizzanti il lavoro autonomo possono così sintetizzarsi:

- **autonoma organizzazione** della propria attività, che quindi deve essere svolta senza alcun vincolo gerarchico con il committente;

- attività abituale ancorché non esclusiva;
- natura non commerciale dell'attività svolta.

In base a tali presupposti, l'attività occasionale non rientra in alcuna delle fattispecie qui in esame.

Il lavoratore sportivo autonomo rientra quindi nelle attività soggette ad IVA e dovrà di conseguenza aprire la propria Partita Iva o, qualora già disponga di Partita Iva per lo svolgimento di altra attività di lavoro autonomo, dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate di competenza lo svolgimento della seconda attività di lavoratore sportivo.

In questo caso, pertanto, il lavoratore sportivo autonomo continuerà ad operare con la Partita Iva già in essere.

REGIMI FISCALI

La lettura combinata delle norme qui citate, configura la seguente situazione:

- i compensi saranno soggetti ad **IVA di legge (22%)**;
- per i compensi fino a €. 15.000,00, il lavoratore autonomo **non sarà soggetto ad alcuna imposta sul reddito** (Irpef, Imposte regionali e comunali, oppure, come indicato di seguito, imposta forfetaria);
- sui compensi che eccedono l'importo di €. 15.000,00, il lavoratore autonomo sarà soggetto alle imposte del regime fiscale a cui il lavoratore stesso è soggetto.

Pertanto:

- se il lavoratore autonomo sportivo applica il regime fiscale ordinario, i compensi saranno soggetti, oltre che ad IVA, a ritenuta d'acconto del 20% ed a Irpef di Legge;
- se il lavoratore autonomo sportivo può invece optare per il regime così detto "forfetario", applicabile qualora i compensi annui non siano superiori a €. 65.000,00, i compensi stessi non saranno assoggettati ad IVA ed a ritenuta d'acconto e la tassazione – appunto – forfetaria sarà applicata sul 78% dei compensi medesimi nella misura del 5% per i primi cinque anni di attività e, successivamente, del 15%.

REGIME PREVIDENZIALE

I compensi del lavoratore sportivo autonomo saranno soggetti al trattamento previdenziale Inps previsto per i così detti "*cittadini non mutuati*" e pertanto:

- nessun contributo previdenziale per compensi fino a €. 5.000,00;
- contributo previdenziale del 25,72% per i compensi eccedenti €. 5.000,00, con facoltà di rivalsa nei confronti del committente nella misura del 4%. Il contributo previdenziale è ridotto al 24%, qualora il lavoratore sportivo autonomo sia pensionato o sia già soggetto ad una contribuzione previdenziale obbligatoria (per esempio, per i soggetti lavoratori dipendenti);
- Fino al 31/12/2027, la base imponibile su cui calcolare il contributo previdenziale è ridotta al 50%.